

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 09-02-2007  
REGIONE ABRUZZO**

**Proroga dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44:  
Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto  
pubblico locale.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 9 del 16 febbraio 2007

*Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;*

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

Proroga dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44:  
Disposizioni in  
materia di libera circolazione sul trasporto pubblico  
locale

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 22  
dicembre 2005, n. 44  
(Disposizioni in materia di libera circolazione sul  
trasporto pubblico locale)  
si intendono prorogate sino a tutto l'anno 2007.

**ARTICOLO 2**

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della  
presente legge alle  
aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per  
concessione o per  
contratto di servizio sono ripianate con un contributo

forfetario erogato  
dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità  
finanziarie iscritte  
nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565: "Interventi  
per l'istituzione di  
tariffe speciali e concessioni di agevolazioni sui  
servizi di linea di  
trasporto pubblico" dello stato di previsione della spesa  
del bilancio del  
corrente esercizio.

2. La ripartizione della somma di cui al comma 1 avviene  
in proporzione  
diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione  
regionale o corrispettivo e  
assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di  
riferimento, a  
ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio  
autorizzati, con  
esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e  
dai servizi  
occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le  
percorrenze dei servizi  
urbani, così come definiti con verbale del Consiglio  
regionale n. 110/5 del 23  
novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

### **ARTICOLO 3**

Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 47: Disposizioni  
finanziarie per la  
redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 -  
2009 della Regione  
Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007)

1. All'Allegato 1 (Tabella dei rifinanziamenti delle  
LL.RR) della L.R. 28  
dicembre 2006, n. 47: Disposizioni finanziarie per la  
redazione del bilancio  
annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione  
Abruzzo (legge finanziaria  
regionale 2007), il rifinanziamento concernente la L.R.  
114/1998 relativo al  
capitolo di spesa 181565 UPB 06 01 003 è sostituito nei  
seguenti termini:

Legge regionale			Oggetto	Capitolo	UPB
N.	Anno	Articolo			
44	2005		Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale	181565	06.01.003

#### **ARTICOLO 4**

Modifica art. 85 della L.R. 15/2004

1. Al comma 2 dell'art. 85 della L.R. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 è sostituito integralmente dall'art. 256 della L.R. 6/2005 come modificato dalla L.R. 41/2006 relativo a: "Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti" al primo rigo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "al 31.12.2006".

#### **ARTICOLO 5**

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59:  
 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1998, n. 152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale

1. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 59/1999 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 152/1998 avente per oggetto: Norme per il trasporto

pubblico locale) le  
parole "ed il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle  
seguenti parole "e il  
termine indicato al primo comma del presente articolo,".

## **ARTICOLO 6**

Modifica alla L.R. 9 settembre 1983, n. 62: Disciplina  
generale ed organica in  
materia di trasporti pubblici locali

1. All'art. 27 della L.R. 62/1983 le parole "trattasi di  
servizio di interesse  
esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del  
traffico di linea di  
più vasto interesse" sono soppresse.

## **ARTICOLO 7**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo  
alla sua  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel  
"Bollettino Ufficiale della  
Regione".

### **Formula Finale:**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  
osservare  
come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 31 Gennaio 2007